



Modulo informativo standard per l’Agenzia di viaggi che agevola l’acquisto di servizi turistici collegati qualora i contratti siano conclusi in presenza, contemporanea e fisica dell’Agente e del viaggiatore ai sensi dell’articolo 33, comma 1), lettera f), punto 1 del Codice Turismo – D.Lgs 79/2011 - Allegato B - Parte III del D.Lgs 21 maggio 2018

Gentili Viaggiatori,

ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. f) del Codice del Turismo, come modificato dal D.Lgs 62/2018, una Agenzia di Viaggi può prestarvi assistenza (agevolare) nell’acquisto di “servizi turistici collegati”, cioè l’acquisto di almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono pacchetto e che comportarono la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici.

Pertanto, se al momento di un’unica visita o un unico contatto con la nostra Agenzia....., dopo avervi assistito nel selezionare e pagare un servizio turistico, ci chiederete di voler prenotare servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite la nostra Agenzia di Viaggi, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302 e la nostra Agenzia non sarà responsabile della corretta esecuzione dei singoli servizi turistici. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Quindi, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel corso della stessa visita alla nostra Agenzia o del medesimo contatto con noi, i servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato e la nostra Agenzia, come previsto dal diritto dell’UE, mette a disposizione la garanzia ex art. 49 del D.Lgs 62/2018 per rimborsare i vostri pagamenti a noi effettuati, per l’ipotesi che servizi turistici collegati non siano prestati a causa dell’insolvenza della nostra Agenzia. Si prega di notare che non è previsto un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

Maggiori informazioni sugli estremi della nostra garanzia per il caso di insolvenza le troverete collegandovi al seguente hyperlink....., dove troverete le seguenti informazioni:

La nostra Agenzia ha sottoscritto una garanzia ai sensi dell’art. 49 del Codice del Turismo – D.Lgs 79/2011 per protezione in caso d’insolvenza o fallimento con [specificare l’entità responsabile della protezione in caso d’insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni o banca]. Potete contattare tale Ente o se del caso, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale del Turismo, Autorità competente Italiana ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice Turismo (sede Via del Collegio Romano, 27 – 00166 - ROMA/ tel. 06/67232131 - mail dg-t@beniculturali.it) qualora i servizi turistici siano negati causa nostra insolvenza .

Nota: La detta protezione in caso d’insolvenza non copre i contratti con parti, diverse dalla nostra Agenzia, che possono essere eseguiti nonostante il nostro stato l’insolvenza o fallimento

Il testo della Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale con D.Lgs 62/2018 è consultabile al seguente hyperlink.....

Luogo,.....il.....

FIRMA DEL VIAGGIATORE
PER RICEVUTA